



ISTITUTO COMPRENSIVO N.7

“Carmen Silvestroni”

Via Ribolle, 47-FORLI'

Cod.fisc. n. 92089430406

Tel. 0543/63439 - E-mail: foic82500a@istruzione.it

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA/ALL'ESAME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Deliberati dal Collegio Docenti Unitario del 01 marzo 2019)

1. MANCATA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

La mancata frequenza dei $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, in assenza di deroghe, deliberate dal Collegio Docenti in casi eccezionali documentati.

(DPR 122/2009, D.L. 62/2017 e Delibera del Collegio Docenti Unitario del 19/09/2018).

2. SANZIONE DISCIPLINARE DI PARTICOLARE GRAVITÀ

Sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni, che implicino l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

(DPR 249/1998 art. 4, commi 6 e 9 bis e D.L. 62/2017 art. 6 comma 1).

3. PARZIALE O MANCATA ACQUISIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, nonostante le strategie personalizzate di recupero attivate dalla Scuola.

Indicatori di parziale o mancata acquisizione del livello di apprendimento:

- a) mancato miglioramento rispetto al punto di partenza, nonostante gli interventi personalizzati messi in atto dalla Scuola;
- b) motivazione, impegno ed interesse saltuari in classe, a casa ed in attività specifiche organizzate dalla Scuola (progetti, laboratori, attività di piccolo gruppo e/o individualizzate, ...);
- c) carenze pregresse non recuperate in più ambiti disciplinari;
- d) mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, in più discipline, che pregiudica fortemente un proficuo proseguimento degli studi nella classe successiva.

N.B. Per la non ammissione, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, si terrà conto di almeno due dei suddetti indicatori.

4. MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE NAZIONALI (SOLO PER CLASSE TERZA)

Non è ammesso all'Esame di Stato l'alunno/a che non ha partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI e non è in possesso dei requisiti di legge per poter sostenere la prova suppletiva.

(DL 62/17 art. 7)